

stampato il □ 11 a

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'INDIZIONE E LO SVOLGIMENTO DEL  
REFERENDUM CONSULTIVO**

**(approvato con deliberazione consiliare n. 120 del 15.12.1997, divenuta  
esecutiva in data 30.01.1998)**

INDICE

- art. 1 - REFERENDUM CONSULTIVO - norme generali.
- art. 2 - COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARANTI
- art. 3 - REFERENDUM AMMESSI- DATA DI EFFETTUAZIONE
- art. 4 - INIZIATIVA REFERENDARIA
- art. 5 - INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE
- art. 6 - INIZIATIVA DEI CITTADINI
- art. 7 - CONSULTAZIONE
- art. 8 - INIDIZIONE DEL REFERENDUM
- art. 9 - CHIUSURA DELLE OPERAZIONI REFERENDARIE
- art. 10- ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VITAZIONE E DI SCRUTINIO
- art. 11- I CERTIFICATI ELETTORALI
- art. 12- L'UFFICIO DI SEZIONE
- art. 13- ORGANIZZAZIONE ED ORARIO DELLE OPERAZIONI
- art. 14- DETERMINAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM
- art. 15- DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA A MEZZO MANIFESTI
- art. 16- ALTRE FORME DI PROPAGANDA - DIVIETI - LIMITAZIONI
- art. 17- ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM
- art. 18- INFORMAZIONE DEI CITTADINI
- art. 19- NORME FINALI

ART. 1  
REFERENDUM CONSULTIVO - NORME GENERALI

1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Il referendum consultivo può avere per oggetto materie di esclusiva competenza comunale come indicato dall'art. 47 1° comma dello Statuto, eccettuate quelle espressamente non ammesse dall'art. 48 dello Statuto.

ART. 2  
COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARANTI

1. Ai sensi dell'art. 50 - 3 comma dello Statuto viene costituita la Commissione di Garanti competente alla determinazione dell'ammissibilità, del referendum, nonché a svolgere funzioni di controllo e vigilanza sulla regolarità delle operazioni referendarie. La Commissione tecnica è composta dal Segretario Comunale, da un professore universitario designato dalla facoltà di giurisprudenza e da un avvocato designato dall'ordine degli avvocati.
2. Ai componenti della Commissione Tecnica sarà erogato un gettone di presenza per ogni riunione della stessa, da determinarsi con atto della Giunta Comunale.

ART. 3  
REFERENDUM AMMESSI - DATA DI EFFETTUAZIONE

1. Le consultazioni referendarie vengono effettuate in una unica giornata non in coincidenza con altre operazioni di voto.
2. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco, sentita la Conferenza dei capi gruppo consiliari ed i comitati promotori dei referendum d'iniziativa popolare, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
3. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni europee, politiche od amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal presente articolo, anche in mesi diversi da quelli previsti dall'art. 47 comma dello Statuto.
4. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

ART. 4  
INIZIATIVA REFERENDARIA

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale:
  - a) per iniziativa dello stesso Consiglio;
  - b) per iniziativa di cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo Statuto Comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori.

**Errore. Il segnalibro non è definito.**

2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

## ART. 5 INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio Comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.
2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Dopo il dibattito, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.
3. La proposta di cui al precedente comma è corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Segretario Comunale e dal Ragioniere capo con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il Servizio Finanziario correda la proposta con il parere di regolarità contabile della spesa di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio Comunale è trasmessa nel termine dei 30 giorni dalla data di adozione alla Commissione dei Garanti per il giudizio di preventiva ammissibilità della consultazione popolare. La Commissione Tecnica decide nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'atto. Sono comunque fatti salvi tutti i rimedi giurisdizionali proponibili avverso le decisioni della Commissione dei Garanti.
5. Nella deliberazione consiliare si stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e si stanziavano i fondi necessari per l'organizzazione del referendum. La Commissione dei Garanti procede alla formulazione definitiva dei quesiti referendari e alla loro eventuale riunificazione, e il ritrasmettere agli organi comunali competenti per l'assunzione degli eventuali atti conseguenti.

## ART. 6 INIZIATIVA DEI CITTADINI

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione, con firma autentica, di almeno n. 70 elettori, alla costituzione di un Comitato promotore composto da cinque di essi ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.
2. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.
3. Il Sindaco convoca entro quindici giorni la Commissione dei Garanti la quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente regolamento.

**Errore. Il segnalibro non è definito.**

- La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.
4. Le adunanze della Commissione dei Garanti sono coordinate da uno dei componenti, a rotazione, iniziando dal più anziano di età. Il luogo, il giorno e l'ora delle riunioni è comunicato al rappresentante del Comitato dei promotori, che può assistere alle adunanze insieme con gli altri membri del Comitato, con facoltà di intervento se richiesto dalla Commissione.
  5. Le decisioni della Commissione Tecnica sono notificate al rappresentante del Comitato dei promotori, con atto motivato, entro 30 giorni da quello di presentazione della richiesta.
  6. Nel caso che la richiesta sia dichiarata non ammissibile o che il Comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro trenta giorni dalla notifica di cui al precedente comma, ricorrere al Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto.
  7. Il Consiglio Comunale decide sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei promotori entro sette giorni da quello di adozione.
  8. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 Dicembre dell'anno precedente.
  9. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di San Casciano in Val di Pesa - Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa, chiara e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria Comunale che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.
  10. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario Generale o da impiegato munito di delega del Segretario Generale. Il Segretario Generale, o suo delegato, deve assicurare la possibilità di autenticare le firme per almeno 2 ore al giorno nel corso dell'orario di apertura al pubblico del Comune. Il Segretario Generale o suo delegato possono, se disponibili, fuori dall'orario di servizio e senza alcun onere a carico del Comune, eseguire le suddette prestazioni fuori dalla sede comunale.
  11. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario Generale entro novanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Il segretario generale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale comunale, entro cinque giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito.
  12. L'Ufficio elettorale del Comune sotto la sovrintendenza del Segretario Generale verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo previsto dal precedente ottavo comma. La irregolarità di una firma comporta l'annullamento esclusivamente della firma in questione

**Errore. Il segnalibro non è definito.**

restando valide le firme sul medesimo modulo. Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori. Accertata la regolarità della documentazione, il Segretario Generale dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco, al Consiglio Comunale e al Comitato Promotore.

13. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e il parere di regolarità contabile di cui al secondo comma del precedente articolo, trasmette gli atti alla conferenza dei capigruppo affinché l'argomento sia posto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale, da convocarsi entro trenta giorni dalla data in cui è pervenuta la decisione del Segretario Generale, presentando la documentazione e la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.
14. Il Consiglio Comunale adotta i provvedimenti necessari all'espletamento della consultazione. L'atto deliberativo contiene il richiamo agli atti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti e l'incarico al Sindaco di indire il referendum secondo quanto previsto dal presente regolamento.

#### ART. 7 CONSULTAZIONE

1. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari al 50% + 1 di quelli iscritti nelle liste elettorali generali.
2. Le operazioni relative ai referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.

#### ART. 8 INDIZIONE DEL REFERENDUM

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Comunale.
2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui ai precedenti articoli. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta Comunale, ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, alla Commissione di Garanti, all'ufficio del Segretario Generale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.
3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati i manifesti con i quali sono precisati:
  - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
  - b) il giorno e l'orario della votazione;
  - c) le modalità della votazione;
  - d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
  - e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.

**Errore. Il segnalibro non è definito.**

4. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio Comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti, per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la data suddetta.
6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

#### ART. 9

##### CHIUSURA DELLE OPERAZIONI REFERENDARIE

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento dei referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, il Segretario Generale, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio Comunale di dichiarare che le operazioni relative non hanno più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la conferenza dei capi gruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, in forma scritta al Segretario Generale e al Comitato promotore e, a mezzo manifesti, alla cittadinanza.

#### ART. 10

##### ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario Generale, il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.
2. Il Segretario Generale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

#### ART. 11

##### I CERTIFICATI ELETTORALI

**Errore. Il segnalibro non è definito.**

1. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla predetta pubblicazione.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi nel giorno stesso della consultazione referendaria.

## ART. 12 L'UFFICIO DI SEZIONE

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta dal presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario.
2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53.
3. Nel periodo indicato dal precedente comma il Sindaco richiede al Presidente del Tribunale la designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della citata legge 21 marzo 1990, n. 53.
4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dal D.P.R. 21 maggio 1991 per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.
5. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno nella quale ha luogo la consultazione.

## ART. 13 ORGANIZZAZIONE ED ORARIO DELLE OPERAZIONI

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 761.
2. L'Ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione. Dalle ore 6 alle ore 7 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori, con apposito atto.

**Errore. Il segnalibro non è definito.**

Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario Generale o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione.

4. Le schede per il referendum di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato "A" al presente regolamento esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dall'art. 47 comma 4 del vigente Statuto Comunale, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettorale viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora e mezza dopo il ricevimento del materiale e comunque, non oltre le ore 8.30.
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (SI o NO) nel rettangolo che la contiene.
7. Le votazioni si concludono alle ore 22, sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.
8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune e recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

#### ART. 14

##### DETERMINAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima Sezione, integrato da due scrutatori della seconda.
2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 19 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
  - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al precedente art. 7, comma 1;
  - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
  - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati dei referendum.
3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.
4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario generale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.
5. Il Segretario generale in pubblica adunanza da tenersi entro 3 giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga

**Errore. Il segnalibro non è definito.**

- a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le Sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori dei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. Il Segretario Generale, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale.
6. Il Sindaco provvede, entro 5 giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale e del Segretario Generale alla comunicazione dell'esito della consultazione:
    - a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici;
    - b) ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai capi gruppo di copia del verbale dell'ufficio centrale e del Segretario Generale;
    - c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e del Segretario Generale.
  7. Il Segretario Generale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nella quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle Sezioni dell'ufficio centrale e del Segretario Generale e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.
  8. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.
  9. Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale e del Segretario Generale viene pubblicata dal Segretario Comunale all'albo pretorio del Comune, per 15 giorni.

#### ART. 15

#### DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA A MEZZO MANIFESTI

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune, che vengono appositamente allestiti per assicurare complessivamente le dotazioni di cui al successivo comma terzo, provvedendo nella forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'Ente e mano d'opera comunale.
3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa i referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni.

**Errore. Il segnalibro non è definito.**

4. Gli spazi di cui al precedente comma saranno individuati e delimitati con deliberazioni da adottarsi dalla Giunta Comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:
  - a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio Comunale ha adottato le deliberazioni di cui al precedente articolo 5, comma 1 e art. 6, comma 11, una superficie di cm. 70x100;
  - b) ai gruppi consiliari, come sopra costituiti, che comprendono almeno un terzo dei Consiglieri in carica, una ulteriore superficie di cm. 70x100;
  - c) a ciascun Comitato dei promotori di referendum un numero di superfici di cm. 70x100, corrispondente a quanto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, comunque non superiori a due;
5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lettera c) dello stesso comma.
6. I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.
7. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capi gruppo consiliari e al Comitato dei promotori, l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
8. In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma, lo spazio e gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.
9. Le affissioni sono effettuate a cura diretta degli interessati.

#### ART. 16

##### ALTRE FORME DI PROPAGANDA - DIVIETI - LIMITAZIONI

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, le facoltà delle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare, ed ai Comitato promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.
2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

#### ART. 17

##### ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

**Errore. Il segnalibro non è definito.**

1. Non oltre 60 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione, il Consiglio Comunale deve espressamente pronunciarsi in ordine alla decisione di accogliere o rigettare la richiesta referendaria che abbia ottenuto il consenso di cui all'art. 7 comma 1.
2. Nel caso di pronunzi per l'accoglimento, l'organo comunale competente nei successivi sessanta giorni deve adottare le deliberazioni necessarie per l'attuazione dell'esito della consultazione.

ART. 18  
INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Le decisioni del Consiglio Comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
2. Copia delle deliberazioni del Consiglio Comunale relative all'oggetto del referendum di iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

ART. 19  
NORME FINALI

1. Il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione, all'Albo Pretorio, dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonchè per la durata di 15 giorni consecutivi dopo la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.